

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW



NUMERO 2\2024

- Ambiente, sostenibilità e politica criminale europea: la nuova direttiva penale della UE e il suo impatto sull'ordinamento spagnolo di M. PIFARRÉ DE MONER
- La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste di L. SIRACUSA
- L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma di C. RUGA RIVA
- Restorative justice, approcci regolatori responsive e crimini ambientali d'impresa. riflessioni da una prospettiva critica di criminologia 'verde 'di S. PORFIDO
- Cassazione penale, Sez. I, n. 8598 del 27/2/2024 (ud. 11/12/2023). Spunti di riflessione sul delitto di incendio boschivo di M. COLOMBO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



RESTORATIVE JUSTICE, APPROCCI REGOLATORI RESPONSIVE E CRIMINI AMBIENTALI D'IMPRESA. RIFLESSIONI DA UNA PROSPETTIVA CRITICA DI CRIMINOLOGIA 'VERDE'*

RESTORATIVE JUSTICE, RESPONSIVE REGULATION AND CORPORATE ENVIRONMENTAL CRIME: CONSIDERATIONS FROM A CRITICAL GREEN CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE

di Stefano PORFIDO

Abstract. L'adozione di soluzioni di giustizia restaurativa può costituire un tassello rilevante nelle politiche di governo del fenomeno sistemico dei crimini ambientali di impresa, offrendo innovative soluzioni rimediali. Tuttavia, l'innesto di tali soluzioni nell'impianto del diritto penale liberale richiede una riflessione di ampio respiro, volta a individuare i profili problematici sottesi a tale innesto. Il presente contributo si inserisce in questa prospettiva di indagine. Dopo aver delineato i profili di compatibilità strutturale sottesi a soluzioni *restorative* per il fenomeno criminale in esame, l'analisi si sofferma sui relativi aspetti regolatori. Servendosi di una prospettiva metodologica di criminologia verde, si evidenziano i profili di unicità che la giustizia restaurativa implica rispetto alle tradizionali soluzioni regolatorie di matrice *responsive* nel contesto dello sfruttamento ambientale da attività d'impresa.

Abstract. Restorative justice may significantly contribute to governing the systemic phenomenon of corporate environmental crimes by providing innovative remedial solutions. However, integrating such solutions into the framework of liberal criminal law requires addressing problematic aspects underlying this integration. This contribution aligns with this endeavor. After outlining issues of structural compatibility regarding restorative solutions for the criminal phenomenon under consideration, the analysis delves into the relevant regulatory aspects. From the methodological perspective offered by green criminology, this contribution highlights the unique features that distinguish restorative approaches from traditional responsive-oriented regulatory solutions in the context of corporate environmental exploitation.

Parole chiave: Giustizia restaurativa, crimini ambientali di impresa, criminologia verde, regolazione responsive.

Key words: Restorative justice, corporate environmental crime, green criminology, responsive regulation.



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Sull'innesto della cura *restorative* nell'ambito dei crimini ambientali di impresa – 3. Sul metodo di osservazione: la *green criminology* – 4. Sulla *responsive regulation*, oltre la dimensione negoziale – 5. Conclusioni

1. Premessa

Il presente contributo, parte di una riflessione di più ampio respiro nell'ambito della ricerca di tesi dottorale, verte sulle intersezioni tra la *restorative justice*, qui tradotta con l'espressione 'giustizia ristorativa'¹ e i ben conosciuti modelli regolatori di matrice *responsive*, in relazione a una specifica area di illiceità, quella dei crimini ambientali 'sistemici' commessi nell'ambito dell'attività di impresa, o, per usare una formula di matrice anglosassone, dei 'crimini ambientali di impresa'. Per 'sistemico' si intende quella connessione tra il fenomeno criminale e le attività economiche ontologicamente lecite di produzione e consumo, fondamento delle economie occidentali di mercato. Esempi di crimini ambientali sistemici sono quindi, solo per menzionarne alcuni tra quelli più tristemente noti, gli sversamenti di petrolio in mare a seguito dell'affondamento della petroliera *Erika* e per la rottura degli impianti di estrazione petroliferi in alto mare della *British Petroleum* nel Golfo del Messico, le contaminazioni del Bhopal in India, la devastazione del Mariana in Brasile, e in relazione al contesto nazionale italiano, i casi Seveso, Porto Marghera e Ilva.

L'occasione per discutere questi temi è offerta dalle proposte di revisione delle normative europee in materia di contrasto delle attività economiche dannose sul piano socio-ambientale, in chiave funzionale agli obiettivi di sostenibilità del *Green Deal* europeo. Il riferimento è in via primaria a due direttive, lungamente discusse e alla data in cui si scrive

*Il presente lavoro costituisce la rielaborazione con integrazioni e aggiornamenti della relazione presentata alla IX Edizione delle "Giornate di Studi Penalistici" tenutasi il 26-28 giugno 2023.

¹ A parere di chi scrive, l'espressione 'ristorativa' rende più intellegibile la connessione con il peculiare paradigma *restorative* rispetto alla più invalsa locuzione 'giustizia riparativa', nella consapevolezza che la riparazione è categoria dogmatica ampia in rapporto di genere a specie con la *restorative justice*, come ricordato da DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la Restorative Justice* in *La pena, ancora fra attualità e tradizione* (a cura di PALIERO, VIGANÒ, BASILE e GATTA), Milano, 2018, p. 579 ss.



da poco entrate in vigore, segnatamente la nuova Direttiva crimini ambientali (ECD)² e la Direttiva sulla sostenibilità delle catene di valore (CSDDD).³ Queste direttive costituiscono un *continuum* relativamente organico di contrasto al danno ambientale sistemico di eziologia sia fisiologica che patologica, affidandone il contrasto rispettivamente all'implementazione di stringenti obblighi di criminalizzazione e di *due diligence*.

Questi diversi piani di responsabilità si traducono in logiche sanzionatorie scalari, secondo cui i tradizionali modelli repressivi saranno affiancati da soluzioni punitive caratterizzate da un forte *ethos* riparatorio.⁴ Emerge quindi un *favor* sanzionatorio attribuito all'atteggiamento cooperativo della società nella riduzione degli impatti negativi della propria condotta, anche attraverso l'adempimento di specifici obblighi di riparazione e di prevenzione del danno ambientale.⁵ Evidentemente, questo sistema dimostra permeabilità a quelle istanze dottrinali che da ormai quasi due decenni sostengono la necessità di un *toolbox* sanzionatorio ibrido,⁶ corollario di un'idea di gestione del fenomeno crimine ambientale sul piano sistemico complementare rispetto a quello individuale, tramite le logiche *responsive* che saranno esaminate nel prosieguo.

² Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, data di entrata in vigore 20 maggio 2024.

³ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁴ In linea con l'articolo 191, §2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che oltre ai principi di precauzione e di azione preventiva, prevede l'azione rimediabile di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Nelle direttive menzionate, questo aspetto rimediabile emerge, ad esempio, nelle disposizioni *ex* articolo 7, §2(a)(i)(ii) ECD, ed *ex* articoli 25 §4 e 27 §2, let. (f) CSDDD.

Sulla natura afflittiva penale degli obblighi di riparazione ambientale a carico delle imprese, si veda RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in *La pena, ancora fra attualità e tradizione* (a cura di PALIERO, VIGANÒ, BASILE e GATTA), Milano, 2018, p. 719 ss.

⁵ Secondo la logica del 'bastone' e della 'carota', suggerito in relazione all'ordinamento italiano da BERNASCONI, *Il "bastone" e la "carota" nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium Iuris*, n. 12/2015, p. 1403 ss; vedi anche D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, p. 83 ss. Questa logica, come strumento di governo dei consociati in materia ambientale, è conosciuta nella dottrina anglosassone sin dagli anni '80 del secolo scorso. Si veda, ad esempio, BALCH, *The Stick, The Carrot, And Other Strategies: A Theoretical Analysis of Governmental Intervention*, in *Law & Policy*, n. 2/1980, p. 35 ss.

⁶ FAURE, *Günter Heine und das Umweltstrafrecht in Europa*, in *Strafrecht Als Ultima Ratio: Gießener Gedächtnisschrift Für Günter Heine* (a cura di GROPP, HECKER, KREUZER, RINGELMANN, WITTECK e WOLFLAST), Maastricht, 2016, pp. 111–125; OGUS, ABBOT, *Sanctions for Pollution: Do We Have the Right Regime?* in *Journal of Environmental Law*, n. 14:3/2002, pp. 283 ss; FAURE, SVATIKOVA, *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?*, in *J. Environ. Law*, n. 24:2/2010, pp. 253 ss; FAURE, *The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe* in *Virginia Environmental Law Journal*, n. 35(2)/2017, pp. 321-356.



L'introduzione di soluzioni di giustizia restaurativa per tali tipologie di reati si colloca in questo orizzonte di politiche di governo del danno ambientale criminale secondo il binomio repressione e premialità,⁷ o, volendo, la sequenza deterrenza-sanzione-promozione.⁸ Al tempo stesso, l'innesto di tali soluzioni nelle strutture del diritto penale liberale delle democrazie occidentali di mercato non può essere ridotto a una mera opzione di politica criminale improntata a logiche scalari di severità della risposta sanzionatoria. Al contrario, esso richiede di svolgere considerazioni di sistema, sul piano valoriale-culturale, politico, e di metodo, prima ancora che di tecnica normativa.

Come è stato efficacemente osservato, seppur in relazione a un campo di indagine differente, il discutere di misure alternative al carcere, quali quelle di giustizia restaurativa, richiede di affrontare la compatibilità tra un sistema politico improntato ai valori della democrazia liberale di mercato e *“i compiti fondamentali di cura che un'esecuzione penale esterna e costituzionalmente orientata deve necessariamente assumere, ben al di là dell'idea di limite alla politica criminale ascritta al diritto penale quale strumento di controllo sociale”*.⁹ Si tratta, in altre parole, di indagare in primo luogo quale paradigma di stato sia idoneo ad accogliere tali soluzioni alternative. Il riferimento è alle riflessioni di filosofia politica svolte da John Braithwaite e Philip Pettit sulla realizzazione di un dovere di cura ordinamentale che in un modello di stato social-democratico dovrebbe caratterizzare i rapporti tra libertà e autorità.¹⁰ In secondo luogo, su un piano ulteriore e complementare, si tratta anche di indagare quale giustificazione normativa possa fondare un modello di giustizia relazionale della cura sociale in relazione ai crimini di impresa sistemici, i quali

⁷ Secondo FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli, 2018, p. 96 questo binomio costituisce il perno di una strategia di governo penale ambientale.

⁸ Il riferimento è a DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, p. 29, sul bisogno di guardare oltre la sequenza strutturale disposizione incriminatrice-sanzione per cogliere l'insieme delle norme all'interno del sistema penale, tra cui quelle promozionali, in funzione di guida del comportamento dei destinatari di tali norme.

⁹ DI MARTINO, *Carcere, Covid-19: tutto è chiaro quel che non va; cosa si può fare, visto quel che non si vuole fare?* in *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell'era post Covid-19* (a cura di PALMIERI), Napoli, 2020, pp. 1151 ss. Dovere che rinverrebbe la sua fonte nell'articolo 3 Costituzione, secondo BARTOLI, *Una giustizia senza violenza, né Stato né diritto. Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa*, in *sistemapenale.it*, p. 8.

¹⁰ BRAITHWAITE, PETTIT, *Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice*, Oxford, 1990; PETTIT, BRAITHWAITE, *The Three Rs of Republican Sentencing in Current Issues in Criminal Justice*, n. 5/1994, pp. 318 ss.



sono l'espressione patologica di un fisiologico modo di declinare l'idea di prosperità in regimi di governo liberale dell'economia.¹¹

Sono queste riflessioni di tale ampiezza e complessità che non possono trovare qui più di una menzione, ma di cui occorre tenerne presente la valenza angolare per qualsiasi discussione di ampio respiro in materia. La recente riforma Cartabia,¹² che come noto ambisce a disciplinare organicamente la ristorativa, mostrando l'anelito di irradiarla a tutto il sistema repressivo penale,¹³ potrebbe fornire l'occasione per una tale discussione.¹⁴

Sulla scia di queste premesse, questo contributo persegue l'obiettivo di 'porre sul tavolo', senza pretesa di completezza, alcune questioni sottese all'introduzione di soluzioni ristorative nel settore della criminalità ambientale tramite modelli regolatori *responsive*. Tali questioni possono essere ridotte a tre problemi generali. Il primo attiene alla comprensione dell'integrazione di modelli normativi eterogenei, segnatamente quelli di giustizia ristorativa e quelli del diritto penale di impresa. È questa una questione di sociologia del diritto che verrà affrontata in sede preliminare nella sezione I. In seconda battuta, la giustizia ristorativa richiede una particolare lente di osservazione del 'fenomeno' crimine, nella sua dimensione fattuale. La sezione II affronta questo problema di metodo soffermandosi sui contributi sociologici offerti dalle prospettive critiche della criminologia 'verde'. Infine, la sezione III conclude discutendo le potenzialità delle soluzioni di giustizia ristorativa per i crimini ambientali di impresa, nell'ambito di un modello regolatorio *responsive*.

2. Sull'innesto della cura *restorative* nell'ambito dei crimini ambientali di impresa

¹¹ Sul tema del 'governo dell'economia', FOUCAULT, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–78*, London, 2007.

¹² Introdotta con il d. lgs n. 150/2022.

¹³ Si esprime in tal senso DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2023, p. 10. Per un'analisi sul contributo della riforma Cartabia alla giustizia ristorativa, *ex multis*, si rimanda a VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2023; CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, in *sistemapenale.it*, 2023.

¹⁴ Peraltro, non sembra che la riforma Cartabia incida sul piano concettuale della pena, nel suo significato primitivo di inflizione passiva di un male. Il riferimento non può che essere alla proposta di DONINI, *Per una concezione post-riparatorio della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 2013, pp. 1162 ss.



Dopo una prima fase di studi teorici sul rapporto tra i paradigmi della giustizia ristorativa e della giustizia penale tradizionale, sviluppatasi principalmente tra gli anni novanta del secolo scorso e la prima decade del nuovo millennio,¹⁵ l'interesse per le soluzioni ristorative ha portato gli studiosi e gli operatori del diritto a sondarne le potenzialità in campi ulteriori rispetto alle tradizionali ipotesi di crimini intersoggettivi.¹⁶ Lo studio di tali soluzioni per il settore dei crimini ambientali si è sviluppato a partire dagli anni dieci su impulso sia di sperimentazioni a livello istituzionale, sia di riflessioni teoriche. Il riferimento è tanto alle esperienze in Nuova Zelanda -unica giurisdizione che a oggi ha adottato sul piano legislativo i principi ristorativi vincolanti il giudice penale nella fase di determinazione della pena-¹⁷ quanto a contributi pionieristici come quello del giudice Brian Preston -'The Use of Restorative Justice for Environmental Crime'-¹⁸ tuttora un importante punto di riferimento per gli studi in materia.¹⁹ In linea di massima approssimazione, l'idea guida è che un paradigma di giustizia retributivo o utilitaristico-deterrente non sia idoneo a offrire risposte sul piano socio-relazionale una volta che il danno ambientale da crimine si sia verificato. In altre parole, il punire il reo non basta, di per sé, a offrire risposte

¹⁵ Non è questa la sede per ripercorrere la poderosa letteratura sul tema. In aggiunta ai riferimenti nel testo, mi limito qui a citare, per la letteratura straniera *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms* (a cura di VON HIRSCH, ROBERTS, BOTTOMS, ROACH e SCHIFF), London, 2003, e il più recente *Routledge International Handbook of Restorative Justice* (a cura di GAVRIELIDES), New York, 2019. Nella letteratura penalistica italiana, si rimanda ovviamente ai lavori pionieristici di EUSEBI, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1989; MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; e ai più recenti MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, specialmente sul rapporto con le teorie della pena, pp. 45-61 anche per ulteriore bibliografia.

¹⁶ Invero, anche sul piano dei delitti intersoggettivi si registra un'evoluzione passando dai tradizionali campi applicativi, uno su tutti quello della giustizia minorile, a ipotesi criminali più controverse, quali quelle dei crimini sessuali.

¹⁷ Per una ricognizione di questo ordinamento, nonché di esperienze sperimentali in altre giurisdizioni, si veda WIJDEKOP, *Restorative justice and environmental harm in New Zealand, Australia and Canada*, in *IUCN National Committee of the Netherlands*, Amsterdam, 2019, disponibile sul portale <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload864.pdf>.

¹⁸ PRESTON, *The Use of Restorative Justice for Environmental Crime* in *Crim. L. J.*, n. 35/2011, pp. 136 ss.

¹⁹ L'interesse per la *restorative justice* per i crimini ambientali ha portato alla creazione di uno specifico "Working group on Environmental Restorative Justice", in seno all' *European Forum for Restorative Justice*, le cui attività possono essere consultate al sito <https://www.euforumrj.org/en/working-group-environmental-restorative-justice>. Tra i contributi più recenti sul tema, si segnala la raccolta *Restorative Justice and the Environment*, in *Associação dos Juizes Federais do Brasil (AJUFE)* (a cura di BOIN AGUIAR, SALM e RONCADA), 2020, disponibile sul sito del *The Center for Restorative Justice and Mediation of the University of Insubria*, https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Siti_tematici/centri_ricerca/cr_CeSGReM/Restorative%20Justice%20and%20the%20environment_14_12.pdf; e, a oggi la più organica, raccolta di lavori in *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (a cura di PALI, FORSYTH, e TEPPER), London, 2022.



adeguate alla dimensione relazionale prettamente sovraindividuale del crimine ambientale.²⁰ Per riprendere una formula ormai divenuta paradigmatica “*What if a wall of a dam containing highly toxic mining waste collapses, polluting the surrounding waterways, and drinking water, killing ten thousand of fish and devastating the social and economic lives of the villages dependent on these waterways? [...] how will the imposition of a fine – the usual sanction for environmental offenses – assist the individuals and communities whose lives have been severely harmed by the criminal negligence of the company?*”.²¹

Per le sue caratteristiche, la giustizia restaurativa segnerebbe quindi un cambio di passo nella risposta a questi crimini. Generalmente associata a un superiore ideale di equilibrio relazionale,²² questo modello di giustizia concepisce il crimine come un atto di violenza che veicola un messaggio di dominazione, fisico e simbolico, capace di creare una frattura nel tessuto sociale.²³ La ricomposizione di tale frattura costituisce il fine essenziale della giustizia restaurativa, comunemente riferita come giustizia terapeutica²⁴ per simbolizzare una giustizia della ‘cura’ -nella sua duplice accezione inglese di *healing* e nel più pregnante significato di *care*-²⁵ della vulnerabilità in concreto della persona, tanto della vittima quanto del reo stesso.²⁶ Vulnerabilità che, nel caso dei reati ambientali, non può evidentemente prescindere dal considerare il rapporto uomo-natura.²⁷

²⁰ Sulla giustizia restaurativa per la vittimizzazione collettiva e diffusa in relazione ai crimini di impresa, vedi GADDI, PUERTA, *Towards a restorative justice approach to white-collar crime and supra-individual victimisation* in *The International Journal of Restorative Justice*, n. 2/2022, pp. 215-222.

²¹ WIJDEKOP, *Restorative justice responses to environmental harm. An IUCN Report*, cit., p. 4.

²² Sull’etimologia relazionale del termine *restorative*, si veda la preziosa ricostruzione storico-linguistica di MANNOZZI, *Traduzione e interpretazioni giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 12/2015, pp. 137 ss.

²³ Sul valore comunicativo del crimine, MURPHY, *Repentance, Mercy and Communicative Punishment in Crime, Punishment and Responsibility: The Jurisprudence of Anthony Duff* (a cura di CRUFT, KRAMER E REIFF), Oxford, 2011, pp. 27 ss.

²⁴ VAN NESS, STRONG, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati, 1997, p. 32.

²⁵ MARSHALL, *Justice as care* in *The International Journal of Restorative Justice*, n. 2/2019, pp. 175-185.

²⁶ In questo senso, REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010, il quale inquadra la giustizia restaurativa nell’ambito di un concetto superiore di ‘riparazione’ relazionale secondo l’insegnamento di CAVALLA, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Padova, 1996, secondo cui oggetto della riparazione sarebbe la condizione umana di bisogno, laddove per bisogno l’Autore intende il soddisfare l’umana natura costituita dalla *suitas* e dalla *socialitas*. Vedi anche REGGIO, *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto* (a cura di SARRA, REGGIO), Padova, 2020.

²⁷ Come osservato da PALI, AERTSEN, *Inhabiting a vulnerable and wounded earth: restoring responsibility*, in *The International Journal of Restorative Justice*, 2021, pp. 3-16; FRISKICS, *Dialogical Relations with Nature*, in *Environmental Ethics*, n. 23(4) 2001, p. 406 sulla complessità relazionale della dimensione umana immersa nella dimensione di significato del *milieu*.



Questa cifra costitutiva, che segna la differenza principale rispetto alle funzioni della pena di matrice retributiva,²⁸ è forse uno dei pochi punti fermi nell'elaborazione teorico-concettuale della giustizia ristorativa, altrimenti ancora oggi considerata un 'concetto aperto', per usare le parole di due tra i principali studiosi della materia,²⁹ e come tale suscettibile di diverse declinazioni a seconda del quadro teorico di riferimento. Si possono a tal proposito distinguere tre orientamenti principali, segnatamente quello 'purista' o olistico, per il quale l'incontro delle parti coinvolte dal crimine esprime, nella sua valenza dialogico-conoscitiva del piano intersoggettivo, l'essenza e il fine ultimo della giustizia ristorativa;³⁰ quello riparativo, o massimalista, il quale incardina la *restoration* nel raggiungimento di adeguate soluzioni rimediali, rispetto alle quali l'incontro ha valenza solo strumentale;³¹ e infine, quello trasformativo, orientato non solo alla cura del piano relazionale intersoggettivo, ma anche di quello sistemico rivolgendosi alle cause sociali strutturali che hanno originato il crimine.³²

Fermo restando una poliedricità di vedute, sul piano del diritto positivo sembra prevalere una nozione di giustizia ristorativa sintesi dei momenti partecipativi e riparativi. Il riferimento è alla definizione adottata dalla Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d'Europa, ad oggi la fonte giuridica più matura in materia, secondo cui la giustizia ristorativa è "*any process which enables those harmed by crime, and those responsible for that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the offence, through the help of a trained and impartial third party*".³³ Anche autorevole letteratura sembra orientarsi in tal direzione, mentre il momento trasformativo rimane più dibattuto.³⁴

²⁸ ZEHR, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Harrisonburg, 2015.

²⁹ JOHNSTONE, VAN NESS, *Handbook of Restorative Justice*, Portland, 2013, p. 6. Sugli sforzi definitivi della giustizia ristorativa, vedi anche VAN NESS, STRONG, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, cit., pp. 3, 41.

³⁰ Il principale esponente di questo orientamento è probabilmente UMBREIT, *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*, New York, 2002, pp. 8-9.

³¹ Tra i principali esponenti di questo filone, si annoverano WALGRAVE e BAZEMORE, *Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamentals and an Outline for Systemic Reform*, in *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* (a cura di WALGRAVE, GORDON e BAZEMORE), Monsey New York, 1999, p. 45. A questo orientamento fa anche parte Zehr.

³² Si veda SULLIVAN, TIFFT, *Restorative Justice: Healing the Foundations of Our Everyday Lives*, Monsey New York, 2001.

³³ Council of Europe (2018, October 3) Recommendation of the Committee of Ministers to Member States concerning Restorative Justice In Criminal Matters (CM/Rec(2018)8), Rule 3.

³⁴ *Ex multis*, REGGIO, *Giustizia dialogica*, cit.; PARISI, *La Restorative Justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in *ArchivioDPC.org*, 2014; MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici* in *Lo Spazio della mediazione*.



Tanto premesso, è interessante osservare come studi sociologici e antropologici abbiano evidenziato un piano peculiare di motivazioni fondanti il bisogno di equilibrio relazionale alternativo alle finalità classiche retributive e deterrenti della pena, nell'ambito delle prime sperimentazioni di questo modello di giustizia. Queste si registrano in epoca moderna a cavallo tra gli anni 70' e 80' del secolo scorso in realtà prevalentemente rurali anglosassoni, segnatamente Canada e Nuova Zelanda, caratterizzate da una sovrapposizione culturale tra il sostrato pre-esistente indigeno e gli innesti esogeni occidentali di matrice coloniale.³⁵ Questi studi hanno dimostrato che in tali realtà culturalmente complesse il ricorso a innovative soluzioni dialogiche e culturalmente sensibili, quali quelle di giustizia ristorativa, si spiega sulla base di ragioni di efficienza nella gestione della giustizia più che di un bisogno olistico di 'cura' relazionale. In breve, occorre adeguare i tradizionali meccanismi di amministrazione della giustizia penale a contesti culturalmente complessi in cui l'imposizione coercitiva tradizionale *top-down* si dimostrava inadeguata, se non addirittura dannosa, nell'assicurare una regolare gestione del territorio. Si può pertanto parlare di giustizia ristorativa come 'metodo' di governo, laddove per metodo intendo l'adeguamento delle risposte tradizionali stato-centriche a contesti culturalmente diversi da quelli occidentali, basata sul coinvolgimento attivo delle parti nella comprensione del 'disvalore' d'offesa.

È interessante allora domandarsi come una strategia di governo locale si sia diffusa sul piano globale nell'ambito dei sistemi penali delle democrazie liberali occidentali, anche in relazione ai crimini di impresa,³⁶ assumendo il menzionato significato di cura sociale. Per i fini di questo studio, il tema va inquadrato nel più ampio discorso, di natura sociologica, sulle torsioni della penologia in relazione alle istanze proprie dell'affermazione delle

Conflitto di diritti e confronto di interessi, (a cura di COSI, FODDAI), Milano, 2003, pp. 151 ss. *Contra*, quantomeno in relazione proprio ai crimini ambientali, BRAITHWAITE, FORSYTH e CLELAND, *Restorative environmental justice: An introduction* in BIFFI, PALI (a cura di) *Environmental Justice. Restoring the Future. Towards a restorative environmental justice praxis*, 2019, p. 9.

³⁵ Tra gli altri si rimanda a SUZUKI, WOOD, *Restorative Justice*, in *The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice* (a cura di DECKERT, SARRE), London, 2017, pp. 393; KATHLEEN, *Restorative Justice: The Real Story*, in *Punishment & Society*, n. 4/2002, pp. 55 ss.; BOTTOMS, *Some Sociological Reflections on Restorative Justice* in *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, cit., pp. 79 ss.

³⁶ Parla di impresa come 'social healer' in ambito ristorativo, SPALDING, *Restorative Justice for Multinational Corporations*, in *Ohio State Law Review*, n. 76/2015, p. 385. Per una recente e organica analisi delle prassi ristorative nel campo della criminalità di impresa, anche in chiave operativa, si rimanda a NIETO MARTIN, *Justicia Restaurativa Empresarial. Un Modelo Para Armar*, Madrid, 2023.



'società del rischio',³⁷ che hanno introdotto nella sfera del diritto penale una nuova cultura manageriale per il controllo e la gestione del rischio da attività produttive.³⁸

Sebbene possano sembrare in apparenza temi divergenti, studi di sociologia del diritto hanno evidenziato specifiche convergenze tra l'emergere di questo piano culturale e la diffusione della giustizia ristorativa, su cui occorre brevemente soffermarsi. Il riferimento è in particolare al lavoro di Eugene Kamenka e Alice Tai, i quali hanno evidenziato la coesistenza di tre principali modelli di diritto caratterizzanti le odierne società occidentali, spesso coesistenti e convergenti.³⁹ Questi modelli, al netto di schematizzazioni eccessive, possono classificarsi in i) *Gesellschaft*, o basata sull'individuo (*individual-centred*); ii) *Gemeinschaft*, o organicistico (*community-centred*); e iii) manageriale-burocratico.

Cursoriamente, è possibile affermare che i primi due modelli sono quelli che storicamente hanno caratterizzato le società occidentali. In particolare, i modelli *Gesellschaft* rappresentano la pietra angolare delle legalità dei moderni stati liberali, basandosi su un'idea astratta di individuo libero e capace di autodeterminarsi, e limitato solo dai diritti degli altri individui. Si possono rinvenire in questo modello i tratti tipici dell'individualismo giuridico che caratterizza i moderni scambi commerciali nonché la struttura liberal settecentesca del moderno diritto penale liberale.⁴⁰ Diversamente, i modelli *Gemeinschaft* promuovono un'idea organicistica di comunità, basata su un individuo considerato non in astratto ma nel reale delle interconnessioni e relazioni d'interdipendenza sociali. A differenza dei modelli individualisti, volti a determinare i limiti delle libertà individuali, nel modello *Gemeinschaft* l'attenzione è rivolta al soddisfacimento di un fine sopraindividuale di conciliazione sociale.

³⁷ L'espressione è ovviamente di BECK, *Risk Society: Towards a New Modernity*, London, 1992; vedi anche ERICSON, HAGGERTY, *Policing the Risk Society*, Toronto, 1997. Nella letteratura penalistica italiana, si rimanda, *ex multis*, al lavoro di PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, e alla raccolta di contributi in *Il diritto penale di fronte alle sfide della 'società del rischio'. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema* (a cura di DE FRANCESCO, MORGANTE), Torino, 2016.

³⁸ GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2001.

³⁹ KAMENKA, TAY, *Law and Social Control*, Harrisonburg, 1980, al cui lavoro si fa riferimento nel proseguo della narrazione.

⁴⁰ Sulle radici dell'individualismo giuridico quale cifra fondante il diritto occidentale, si rimanda anche a KAMENKA, *The Anatomy of an Idea*, in *Human Rights* (a cura di KAMENKA, TAY), London, 1978. Con specifico riguardo al diritto penale, vedi *infra*, note 52 e 55.



La giustizia ristorativa, tipicamente intesa come giustizia che persegue la cura relazionale tra le vittime, il reo e la comunità,⁴¹ può essere ascritta a quest'ultimo modello di diritto organicistico, quanto meno nell'accezione basilare di processo generatore di meccanismi sociali, quali il 'chiedere scusa', funzionali al ristoro di quelle connessioni inter-individuali costitutive di una comunità che il crimine infrange,⁴² e distinta da declinazioni proprie di orientamenti comunitari.⁴³ Anche i modelli burocratici manageriali perseguono interessi sopraindividuali, sebbene non strettamente funzionali a un bisogno di conciliazione sociale, quanto piuttosto alle esigenze di 'pubblico interesse' tipiche delle società atomistiche tardo moderne che solo lo stato, o altre organizzazioni che agiscono in nome di questo interesse, possono efficacemente soddisfare. Esempio paradigmatico è la crescita economica, o, ancora, la gestione del rischio connesso alle dinamiche produttive. Da qui la contaminazione del diritto penale tradizionale, a matrice individualistica, con logiche manageriali, di cui la responsabilità amministrativa degli enti da reato *ex d.lgs. 231/2001* ne costituisce probabilmente un esempio paradigmatico.

Sulla base di questi studi, è possibile inferire che la giustizia ristorativa, quale modello di legalità *community-centred*, si pone in linea di continuità rispetto a questa evoluzione, non sostituendo ma al contrario integrando e rafforzando modelli manageriali sovra-individuali di gestione, ad esempio, delle risposte punitive attraverso il

⁴¹ Il riferimento alla triade vittima, reo, comunità, è pressoché un mantra nella letteratura sulla giustizia ristorativa. Tra i molti, si rimanda a BRAITHWAITE, *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, in *Crime and Justice: a Review of Research*, n. 25/1999, p. 1 oltre ovviamente a Zehr, *Changing Lenses*, cit. Per un lavoro organico sul rapporto tra comunità e giustizia ristorativa, si rimanda a ROSENBLATT, *The Role of Community in Restorative Justice*, New York, 2015 e CHAPMAN, *Searching for Community in Restorative Justice*, in *Verifiche – Rivista di Filosofia*, n.2/2019, pp. 179 ss.

⁴² Si esprime in termini di processo generativo di meccanismi sociali ristorative, BOTTOM, *Some Sociological Reflections on Restorative Justice*, cit., p. 92. Sul ruolo dello 'scusarsi' come meccanismo sociale generativo di conseguenze sul piano socio-relazionale, si rimanda a TAVUCHIS, *Mea Culpa: a Sociology of Apology and Reconciliation*, Stanford, 1991.

⁴³ Il concetto di comunità, per la sua natura sfuggente, rischia di essere attratto nell'orbita concettuale di modelli di pensiero comunitari, quali quelli di CHRISTIE, *The ideal victim*, in *Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System* (a cura di Fattah), Basingstoke, 1986, o di PAVLICH, *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, London, Portland, 2013, e in misura minore anche lo stesso John Braithwaite. Il rischio, evidenziato da REGGIO, in *Giustizia Dialogica*, cit., pp. 156-166, è che si usi il concetto di comunità in chiave di controllo sociale mascherato da 'pacificazione sociale' fondato sulla dimensione assiologica promossa dalla maggioranza a discapito del singolo. In senso critico nei confronti di nozioni comunitarie di comunità si muove anche ESPOSITO, il quale rinviene nella connessione tra queste nozioni e l'idea di proprietà privata la loro matrice identitaria ed escludente dell'appartenenza. L'autore propone quindi una nozione inclusiva di comunità come vivere insieme, basata sul concetto di *munus*, che nell'etimologia latina indica sia il dono, sia l'obbligazione. Per usare le sue parole, per rivitalizzare il concetto di comunità occorrerebbe "liberating freedom from liberalism and community from communitarianism", in *Communitas. The Origin and Destiny of Community*, Stanford, 2010, p. 55.



coinvolgimento diretto delle sfere sociali interessate dal fenomeno crimine. In tal senso, l'attenzione per la giustizia restaurativa andrebbe inquadrata nel passaggio dalle visioni razionalistiche e mercantilistiche dell'uomo della modernità a una nuova dimensione giuridica post-moderna, fondata sul riconoscimento della dimensione personalistica individuale considerata nella concretezza del reale.⁴⁴ L'integrazione restaurativa nel diritto punitivo tradizionale si giustificerebbe quindi non tanto, o non solo, sul piano di una 'umanizzazione' estetica di regolazioni tecniche, quanto piuttosto sul piano più sostanziale di un rafforzamento della risposta statale tramite il soddisfacimento anche di istanze di pacificazione sociale offrendo spazi strutturali, ad es. le conferenze di giustizia restaurativa, in cui i conflitti sottostanti al crimine possono trovare una valvola di sfogo.⁴⁵ Indicativo in tal senso sarebbe il fatto che la giustizia restaurativa si è tradizionalmente affermata a partire da quei settori del diritto penale più sensibili a un bisogno di conciliazione che di prevenzione, quali ad esempio quelli della giustizia minorile.

Se queste considerazioni sono corrette, l'integrazione di soluzioni *restorative* nel campo che qui ci occupa implicherebbe la convergenza di tutti e tre questi modelli di diritto nell'orizzonte del medesimo processo di criminalizzazione delle offese ambientali di impresa. Si pensi a tal proposito, e a titolo di esempio, agli obblighi di criminalizzazione previsti dalla già menzionata Direttiva sui crimini ambientali.⁴⁶ La struttura altamente tecnica, specifica e dettagliata delle disposizioni incriminatrici tradizionalmente incentrata sul requisito dell'*unlawfulness*, ovvero sia di quella clausola di connessione della materia penale al diritto amministrativo,⁴⁷ riflette un modello burocratico-manageriale in quanto funzionale a soddisfare, tra l'altro, dichiarate esigenze di matrice sopraindividuale di tutela del corretto funzionamento del mercato unico e di certezza giuridica a vantaggio

⁴⁴ CINGARI, *La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*, cit., p. 3; GROSSI, *Verso il domani. La difficile strada della transizione*, in *Percorsi giuridici della postmodernità* (a cura di KOSTORIS), Bologna, 2017, p. 25 ss.

⁴⁵ BOTTOM, *Some Sociological Reflections on Restorative Justice*, cit. In questo senso, anche MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., 352, 404 – 405, la quale sottolinea il contributo della giustizia restaurativa nel perseguire il 'rafforzamento del senso di sicurezza collettivo'.

⁴⁶ ECD, articolo 7. Per un primo commento alla Direttiva, si rimanda ad AMENDOLA, *Ambiente in genere. La nuova direttiva ecocreati un primo sguardo generale*, in *lexambiente.it*, 2024.

⁴⁷ Per un'analisi comparata sull'uso della clausola di illiceità nel panorama europeo, sebbene antecedente alla nuova Direttiva crimini ambientali, DI LANDRO, *Models of Environmental Criminal Law, Between Dependence on Administrative Law and Autonomy*, in *European Energy and Environmental Law Review*, n. 31/2022, pp. 272 ss.



dell'operatore economico.⁴⁸ Al tempo stesso, la Direttiva sembra adottare una nozione di illiceità sistemica che eleva la tutela di interessi sovraindividuali ulteriori, quali ad esempio la salute e l'integrità ambientale, a limite dell'attività di impresa.⁴⁹ Lettura questa che sembrerebbe trovare avvallo in una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione all'impianto industriale dell'ILVA.⁵⁰ Le disposizioni incriminatrici seguono il modello di responsabilità penale, tradizionalmente caratterizzato dal principio dell'individualismo giuridico di matrice *Gesellschaft*, quantomeno nella sua accezione legalistica di *liability*.⁵¹

L'innesto ulteriore di soluzioni *restorative* di stampo organicistico introdurrebbe in questo settore un ulteriore elemento di complessità. Attraverso una risposta sanzionatoria orientata ai principi ristorativi, si permetterebbe 'a valle' l'apertura del sistema penale alla complessità sociale sottostante il crimine ambientale, caratterizzata da quei profili di vittimizzazione e conseguente vulnerabilità che rimangono strutturalmente esclusi 'a monte'

⁴⁸ Come dichiarato nei documenti a supporto della Proposta della Commissione europea per una nuova direttiva sui crimini ambientali che sostituisce la direttiva 2008/99/EC (COM(2021)851), ad esempio a pagina 52-53, par. 1.5.2 'Added value of Union involvement', quando si afferma che "(...) *an effective EU legislative framework on environmental crime will have an effect on the functioning of the EU single market as well. Without such EU wide legislation, companies operating in Member States with limited definitions of environmental crimes or lenient enforcement regimes can have a competitive advantage over the companies established in Member States with stricter legal frameworks*".

⁴⁹ L'articolo 3 della nuova Direttiva Crimini ambientali n. 2024/1203/EU, rubricato 'Reati', al comma 1 fornisce una nozione sistemica di illiceità, statuendo che "Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali (enfasi aggiunta)". Al netto della sfida posta dalla trasposizione sul piano dogmatico di questa clausola (ad es., se la nuova 'illiceità' inciderà sul piano dell'antigiuridicità o su quello delle condizioni obiettive di punibilità), il messaggio che la Direttiva sembra racchiudere è quello di abbandonare la logica del 'bilanciamento' a favore di quella del 'limite' all'attività di impresa, il quale è sistemico nella misura in cui ricomprende tutto il quadro normativo connesso all'inquinamento industriale, incluso quello sui diritti umani.

⁵⁰ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), ricorso n. C-626/22, del 25 giugno 2024, (Grande Camera) *C. Z. e altri c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e altri*. Significativo il paragrafo n. 132, dove si afferma: "Having regard to the foregoing considerations, the answer to the third question is that Directive 2010/75 must be interpreted as precluding national legislation under which the period granted to the operator of an installation to comply with the measures for the protection of the environment and human health provided for in the permit to operate that installation has been repeatedly extended, whereas serious and significant risks to the integrity of the environment and human health have been identified. *Where the activity of the installation concerned presents such risks, the second subparagraph of Article 8(2) of that directive requires, in any event, that the operation of that installation be suspended.* (corsivi aggiunti).

⁵¹ Sul concerto di *liability* quale componente della categoria dogmatica della *responsibility*, si veda LACEY, *In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests, and Institutions*, Oxford, 2016.



dal perimetro della criminalizzazione e più in generale dalle categorie dogmatiche del diritto penale liberale.⁵²

Ora, questa convergenza non è scevra da tensioni. Queste non attengono tanto al rischio di legittimare un 'diritto di punire' a favore delle vittime di reato;⁵³ e neppure alla tenuta delle categorie dogmatiche in relazione all'emersione di istanze sociali di matrice vittimologica, come pure temuto, ad esempio, in relazione alla (asserita) funzione critica del bene giuridico.⁵⁴ Si intravede piuttosto un problema di compatibilità sistemica con l'impianto liberale del diritto penale occidentale, storicamente incentrato sul principio dell'individualismo giuridico.⁵⁵ Il tema, già tracciato da Stella a suo tempo, è quello dei limiti nel perseguire interessi sovra-ordinati di governo dei fenomeni sistemici, tramite la punizione individuale.⁵⁶ Si pensi, ad esempio, alla piaga del caporalato, la quale innerva diffusamente il sistema di produzione nel settore agricolo italiano.⁵⁷ Come argomentato da

⁵² Sulla impermeabilità storica-strutturale del diritto penale alla 'realtà' umana, si veda NORRIE, *Crime, Reason and History*, Cambridge, 2014. Sul bisogno di aprire il sistema penale alla complessità relazionale ESER, *Giustizia penale 'a misura d'Uomo'. Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 49/1998, p. 1063. Sulle sfide ancora attuali al perseguimento di questa apertura, MAZZUCATO, *Tra il dire e il fare. Sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal. Ensayos en honor a Massimo Pavarini* (a cura di Tagle) Tlalpan, 2015, p. 289.

⁵³ Peraltro, esplicitamente escluso da CGUE, ricorso n. C-483/09 and C-1/10, 15 settembre 2011, *Gueye and Sanchez*, §60.

⁵⁴ Sul tema, si veda MANACORDA, "Dovere di punire"? *Gli obblighi di tutela penale nell'era dell'internazionalizzazione del diritto*, in *Il Lato Oscuro dei Diritti Umani. Esigenze Emancipatorie E Logiche Di Dominio Nella Tutela Giuridica Dell'individuo* (a cura di MECCARELLI, PALCHETTI, e SOTIS), Madrid, 2014, in particolare pp. 339 ss. Per un'analisi sull'inconsistenza del *Rechtsgut* a svolgere una funzione critica da una prospettiva metodologica comparata, e quindi attenta ai profili storico-politici che tale metodologia richiede, si rimanda a DUBBER, *Policing Morality: Constitutional Law and the Criminalisation of Incest*, in *The University of Toronto Law Journal*, n. 61/2011, in particolare pp. 745 ss; Id. *The Promise of German Criminal Law: A Science of Crime and Punishment*, in *Ger. Law J.*, n. 6:7/2005, pp. 1069 ss. Per il contributo pionieristico agli studi vittimologici in chiave dogmatico penalistico, si rimanda ovviamente a DEL TUFO, *Profili Critici Della Vittimo-Dommatica. Comportamento Della Vittima e Delitto Di Truffa*, Napoli, 1990.

⁵⁵ Sul valore fondazionale dell'individualismo in relazione al 'fare giustizia' e la sua radice nella filosofia politica liberale, si rimanda a DENNIS, *The Critical Condition of Criminal Law*, in *Current Legal Problems* 50/1997, p. 213; LACEY, *State punishment*, London, 1988, e in particolare per la connessione con la nozione di responsabilità penale HART, *Punishment and Responsibility*, Oxford, Clarendon 1968; ASHWORTH, *Belief, Intent and Criminal Liability in Oxford essays in jurisprudence. Third Series* (a cura di EEKELAAR, BELL) Oxford, New York, 1987.

⁵⁶ Quando denunciava "(la) sostanziale impotenza del diritto penale di fronte ai grandi rischi che incombono sulle generazioni che verranno e sulla necessità di sostituire il ricorso al 'relitto storico' dell'arresto di un singolo reo con un'autoregolamentazione sociale che approdi ad un radicale cambiamento degli stili di vita", in STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, pp. 19-20.

⁵⁷ LANZA, *Caporalato, i 5 volti degli sfruttatori e il ruolo degli "intermediari" mafiosi*, in *redattoresociale.it*, 2015; BOTTE, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in *Leggi*,



di Martino, il fallimento di un progetto di diritto penale regolatorio si ha quando la criminalizzazione sul piano individuale (le condotte dei caporali) serve a rimuovere la realtà delle cose, ovvero sia la dimensione collettiva di un sistema in relazione al quale lo sfruttamento del lavoro è funzionale, specialmente in mancanza di interventi pubblici strutturali.⁵⁸

A maggior ragione, queste considerazioni mostrano la loro pregnanza quando si passa dal piano generale del governo di un apparato produttivo a quello della cura ristorativa di quelle sofferenze che scaturiscono dalla negazione sistemica dei bisogni di chi di quell'apparato è vittima,⁵⁹ specialmente nei loro riflessi di diritti umani.⁶⁰ In merito, sono note le difficoltà di emersione della dimensione collettiva della vittima da 'violenza di impresa' nell'ambito del processo penale,⁶¹ a indicazione del fatto che l'etichettare come criminale i comportamenti individuali è condizione necessaria ma non sempre sufficiente per il perseguimento di fini ristorativi.

Queste tensioni non implicano la rinuncia al concepire una convergenza di modelli di diritto differenti nell'ambito di un diritto penale a trazione individuale. Piuttosto, esse evidenziano la necessità di un ampio schema di politiche pubbliche economiche e sociali a supporto di una risposta ordinamentale orientata ai principi ristorativi di cura sociale, specialmente in relazione al danno sistemico di impresa. Il bisogno di tali politiche riflette un certo modo di intendere la regolazione *responsive*, che verrà affrontato nella sezione III

migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura (a cura di RIGO), Pisa, 2015, 115 ss.

⁵⁸ DI MARTINO, "Caporalato" e repressione penale: spunti su una correlazione (troppo) scontata, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 2015, 122. Osservazioni simili potrebbero essere svolte in relazione ai profili penali connessi al fenomeno sistemico del traffico illecito dei rifiuti, su cui si rimanda a GERMANI, PERGOLIZZI, REGANATI, *Eco-mafia and Environmental Crime in Italy: Evidence from the Organised Trafficking of Waste*, in *Green Crimes and Dirty Money* (a cura di SPAPENS, WHITE, VAN UHM, HUISMAN), London, 2018.

⁵⁹ Per uno studio empirico in merito, PALUMBO, GIAMMARINARO, *Le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici agricole tra sfruttamento, violenza, diritti negati e forme di agency*, in *VI Rapporto Agromafie e caporalato*, 2022.

⁶⁰ Per uno spunto di riflessione sulle tensioni tra il quadro dei diritti umani emerso nel secondo dopoguerra e l'astrattezza dell'individualismo giuridico fondante il diritto penale liberale, si rimanda a DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *lalegislazionepenale.eu*, 2021.

⁶¹ Per uno studio organico empirico-giuridico, si rimanda a *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings* (a cura di FORTI, MAZZUCATO, VISCONTI, GIAVAZZI), Milano, 2018, e in particolare, per la nozione di 'violenza di impresa' e di 'bisogni' delle vittime, si rimanda al capitolo VI di questa collezione di VISCONTI, *Needs of Victims of Corporate Violence: Harmful Consequences and Victims' needs. An Overview*, pp. 155 ss. Sulla neutralizzazione della vittima nel sistema penale, nella letteratura italiana si rimanda a VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* Napoli, 2015, pp. 7 ss.



di questo lavoro. Nel prosieguo di queste riflessioni mi soffermo sulla questione di metodo, che risponde all'interrogativo sul come guardare il fenomeno crimine ambientale per i fini conoscitivi della giustizia restaurativa.

3. Sul metodo di osservazione: la *green criminology*

Il tema del metodo di osservazione del fenomeno 'crimine' è di centrale importanza nell'ambito dei percorsi di giustizia restaurativa, per permettere quella comprensione relazionale dei piani di vulnerabilità funzionale alla realizzazione del percorso di cura ordinamentale. L'indagine sul piano materiale della vulnerabilità implica, in via preliminare e con riferimento al settore che qui ci occupa, un'indagine sul significato di 'crimine ambientale'.⁶² Si tratta, in altre parole, di stabilire attraverso quali lenti osservare l'evento criminoso, in via complementare e non necessariamente alternativa ai normali criteri di attribuzione penale sottesi al principio di legalità. Questi, evidentemente, si basano su una prospettiva a-critica di diritto positivo, laddove il 'crimine ambientale' si identifica semplicemente con la violazione della disposizione incriminatrice, indipendentemente dall'opzione di criminalizzazione scelta e dal relativo grado di adesione a concezioni eco-centriche. Ne consegue che questa prospettiva legale-formale nel descrivere cosa sia il crimine ambientale non pone in evidenza, e dunque in discussione, il sostrato di conflittualità sociale a esso sotteso e rilevante ai fini restaurativi.

Diversamente, la criminologia verde offre una promettente prospettiva interdisciplinare di natura socio-legale funzionale alle istanze proprie della risposta restaurativa, capace di intercettare e svelare la complessità relazionale che caratterizza l'offesa ambientale. La premessa su cui si basa questa prospettiva critica poggia su una visione costruttivista di crimine, secondo cui non esiste nessuna condotta che si possa definire *a priori* come criminale, essendo tale solo in ragione di una qualifica attribuita *ex post*, a seguito di una valutazione sul piano sociale rimessa, negli ordinamenti liberal democratici occidentali, al potere legislativo. Da qui, la qualifica 'criminale' altro non sarebbe che un'etichetta, o per meglio dire un *costrutto* socio-politico, che riflette il sistema di relazioni sul piano sociale, economico, culturale e politico caratterizzanti un determinato

⁶² Per un'analisi ricostruttiva sul piano definitorio di crimine ambientale si rimanda a HALL, *Exploring Green Crime: Introducing the Legal, Social and Criminological Contexts of Environmental Harm*, New York, 2017.



ordinamento nel suo manifestarsi storico.⁶³ In altre parole, la qualifica ‘criminale’ sarebbe la cristallizzazione di un processo continuato di negoziazioni tra sistemi sociali, spazialmente e cronologicamente contingente.⁶⁴

Queste considerazioni troverebbero una chiara manifestazione proprio nel campo dei crimini ambientali di impresa. Questi crimini rientrano nella sottocategoria dei c.d. *white collar crimes*,⁶⁵ anche concepiti come crimini di ‘classe’ ed espressione paradigmatica della più ampia categoria sociologica dei crimini dei ‘potenti’, ovvero commessi da quei soggetti statali e non statali capaci di influire sull’etichetta criminale in ragione della loro disponibilità di risorse economiche e politiche.⁶⁶ Il corollario è che questa categoria di crimini non sarebbe suscettibile di essere ricondotta a forme di devianza individuale, bensì sistemica, o organizzativa,⁶⁷ difficilmente ascrivibile al paradigma tradizionale di responsabilità penale incentrato, lo si ripete, sul principio dell’individualismo giuridico.⁶⁸

Questa prospettiva sociologica, in apparenza astratta, trova la sua empirica dimostrazione nell’osservazione dei processi decisionali che, riflesso di tali negoziazioni, conducono alla definizione del perimetro applicativo della disposizione penale criminalizzatrice.⁶⁹ Un esempio indicativo di tali processi si può rinvenire a livello di Unione Europea,⁷⁰ nell’ambito del procedimento legislativo ordinario che ha portato all’adozione della nuova Direttiva crimini ambientali, in cui emergono le diverse posizioni tra le istituzioni europee.⁷¹

⁶³ Per una lettura costruttivista di crimine, QUINNEY, *The Social Reality of Crime*, New Brunswick, 1970.

⁶⁴ Si guarda qui la dimensione ‘esogena’ delle negoziazioni, quindi tra settori sociali, non quelle ‘endogene’ connesse al governo dell’attività di impresa. Per un’analisi su quest’ultime, si rimanda a GATTI, *Le negoziazioni nel governo dell’impresa. Verso un modello di analisi*, Padova, 2008.

⁶⁵ Secondo la nota espressione coniata da SUTHERLAND, *White Collar Crime*, New York, 1949.

⁶⁶ RUGGIERO, *The Crimes of the Economy: A Criminological Analysis of Economic Thought*, Oxford, 2013.

⁶⁷ Sul crimine di impresa come crimine organizzativa ERMANN, LUNDMAN, *Corporate and Governmental Deviance. Problems of Organizational Behaviour in Contemporary Society*, Oxford, 2002.

⁶⁸ Secondo le considerazioni svolte da NORRIE, *Crime, Reason and History*, cit.

⁶⁹ Si parla in proposito di rappresentazione degli interessi della società civile, o attività di *lobbying*. In diritto penale, il tema del lobbying assume rilevanza in termini di traffico di influenze illecite, ex art. 346 bis c.p. Sul punto si rimanda a SCAROINA, *Lobbying e rischio penale*, in *Diritto penale e processo*, n. 6/2016, pp. 811 ss; e per riflessioni sulle conseguenze per un sistema democratico, ALAGNA, *Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato*, Torino, 2018.

⁷⁰ Si ricorda che l’Unione ha istituzionalizzato l’attività di lobbying nel diritto primario, ex articolo 11 del Trattato dell’Unione Europea (TUE).

⁷¹ Un esempio di tali differenti posizioni si può rinvenire negli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo specificamente nella terminologia usata per definire il parametro giuridico su cui fondare l’evento ‘danno’ alla persona: se la proposta della Commissione usa il termine ‘injury’ (danno fisico), il Parlamento promuove il più comprensivo termine ‘harm’. Il testo cui ci si riferisce è il ‘*Document ST_8252_2023_INIT*’ e si può rinvenire online sul portale



Ebbene, per i fini che qui ci occupano, le negoziazioni sottese alla definizione di tali crimini si inquadrano in un determinato modo di declinare il rapporto uomo-natura in relazione ai contemporanei modelli economici di produzione e consumo, il c.d. *business as usual*.⁷² Ne discende la natura sistemica, nel senso prima menzionato, o di crimini della “normalità”,⁷³ in quanto violazioni di una negoziazione, i.e. di un patto tra sfere sociali, volta a definire il perimetro di liceità di condotte intrinsecamente dannose per l’ambiente ma lecite in quanto, per altro, asseritamente funzionali al perseguimento degli obiettivi statali di crescita economica. L’ulteriore corollario è che a differenza dei delitti ambientali a matrice individuale, quali ad esempio il piromane, nei casi sistemici l’etichetta criminale non è necessariamente idonea a racchiudere integralmente il piano della dannosità socio-ambientale connessa alla ‘normalità’ di tali condotte nel perimetro della legalità penale. Ad esempio, la responsabilità penale del *manager* spesso non esaurisce, e anzi spesso cela, tanto la dannosità ambientale intrinseca connessa a un determinato settore produttivo, quanto la natura criminologica di una certa cultura aziendale dedita alla sola massimizzazione del profitto.⁷⁴

Sulla base di queste premesse, la criminologia verde propone una prospettiva critica non solo sull’essere, ma anche sul cosa dovrebbe essere ‘crimine ambientale’, basandosi sulla categoria sociologica del danno sociale, quel *social harm* che va tenuto distinto da termini neutrali quali *damage* o *injury*, più familiari al giurista per la loro connessione

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_8252_2023_INIT. In generale, la procedura che ha portato all’adozione della Direttiva, che mostra in modo dettagliato le numerose modifiche intervenute al testo originario, si può rinvenire al sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52021PC0851#2022-04-29_DIS_byCONSIL.

Non mi risulta esistere uno studio empirico sull’impatto dell’attività di lobbying in relazione a questa Direttiva. Tuttavia, si può avere un’idea della complessità delle negoziazioni tra le diverse sfere sociali, e le rispettive posizioni politiche, consultando il Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC - SWD/2021/465 final, in particolare l’Annex 7 PUBLIC CONSULTATION REPORT, al sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021SC0465>.

⁷² Coglie bene il punto MONTANARO, *L’architettura punitiva degli eco-delitti nel prisma delle attività economiche. Infelice formulazione o binomio inconciliabile?* in *LexAmbiente.it*, n. 3/2023.

⁷³ Come definiti da ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli ‘innovativi’ di tutela: Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, Milano, 2018.

⁷⁴ In tal senso, si rimanda agli studi criminologici sul caso *Dieseltgate*, EWING, *Faster, Higher, Farther: The Inside Story of the Volkswagen scandal*, London, 2017.



causale a una violazione giuridica specifica, ma inadatti a svolgere una funzione decostruttiva in chiave tanto descrittiva quanto prescrittiva.⁷⁵

Senza portare il discorso alle sue conseguenze estreme, quelle di sottoporre a lente critica la scelta e la struttura della criminalizzazione, e per i soli fini di un discorso di giustizia restaurativa nell'orizzonte di tale criminalizzazione, la prospettiva della criminologia verde offre quindi una lente di indagine essenziale alla comprensione del fenomeno criminale sul piano relazionale, tanto intersoggettivo quanto sopraindividuale.⁷⁶

È questo un momento essenziale per la *restorative justice*, funzionale alla realizzazione di un dovere di cura ordinamentale della persona, pietra angolare del percorso riparativo dialogico, il cui fondamento giuridico, per inciso, andrebbe rinvenuto nel quadro internazionale dei diritti umani.⁷⁷ In tal senso, la lente criminologica permette di svelare processi di vittimizzazione altrimenti invisibili ai criteri di attribuzione dello status di parte civile, se non nel se, almeno nella comprensione in concreto del significato della compromissione ambientale dalla prospettiva della persona. A tal proposito, occorre chiarire che le finalità della giustizia restaurativa divergono, sebbene non necessariamente contrastino, con le esigenze del processo penale di accertamento della fondatezza delle pretese civilistiche condizionate a monte dall'accertamento della responsabilità dell'indagato. La finalità restaurativa attiene invece alla comprensione, come detto, delle implicazioni del danno sul piano relazionale, quale premessa per un processo più alto di conciliazione sopraindividuale.⁷⁸ In tal senso, la criminologia verde mostra le sue

⁷⁵ Per un'introduzione al paradigma del *social harm*, si rimanda a *The Palgrave Handbook of Social Harm* (a cura di DAVIES, LEIGHTON, WYATT), Cham, 2021.

⁷⁶ NATALI, *Green criminology: Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Giappichelli, 2015; Id. *A Visual Approach for Green Criminology. Exploring the Social Perception of Environmental Harm*, London, 2016. Sul tema della giustizia restaurativa per processi di vittimizzazione collettiva, si rimanda a GADDI, PUERTA, *Towards a restorative justice approach to white-collar crime and supra-individual victimisation*, cit.

⁷⁷ A mero titolo di esempio si può far riferimento alla United Nation 'Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power' (Res. No. 40/34, 1985), che afferma il diritto delle vittime a ricevere un rimedio adeguato ai loro bisogni (articoli 6, 14 e 17). Nel quadro del diritto dell'Unione europea, l'articolo 22 della Direttiva vittime n. 2012/29/EU pone in capo alle autorità nazionali un obbligo di compiere un "individual assessment of victims to identify specific protection needs". Indicativa è anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quando afferma che "the Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but practical and effective" (ad es. Corte EDU, ricorso n. 6694/74, 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*, §33), e pertanto obbliga gli Stati membri a garantire rimedi adeguati a 'riparare' la vittima intesa nel concreto delle circostanze fattuali.

⁷⁸ Questo non implica che in concreto le procedure di giustizia restaurativa possano sottovalutare l'importanza di un filtro di tali voci, specialmente in casi di vittimizzazione diffusa. A tal proposito, assume rilevanza la figura del facilitatore, così come prevista nella Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d'Europa.



potenzialità in relazione ai processi ristorativi per le offese ambientali.⁷⁹ Diversamente dalla realtà processuale, la dimensione dialogica ristorativa permetterebbe, attraverso le lenti della criminologia verde “di avviare imprese polifoniche, corali intime e rispettose con cui discendere nelle profondità del crimine quale vicenda storico-sociale, e al tempo stesso individuale, a partire da un mondo che diviene oggetto di discussione”.⁸⁰

Come corollario, la prospettiva di criminologia verde permette di comprendere come il danno sociale sotteso al crimine non si esaurisca nei confini della criminalizzazione, ma mostri invece un perimetro variabile e non definibile *ex ante* in astratto direttamente connesso alle interazioni tra sfere sociali. Paradigmatico in tal senso è il conflitto tra le istanze della produzione e quelle della salute. L’etichetta ‘crimine ambientale’, la cui determinazione positiva poggia sul compromesso tra queste istanze, appare quindi necessariamente inidonea a permettere un’equivalenza tra la liceità della condotta economica impattante sul piano ambientale e la sua intrinseca dannosità. Non appare superfluo a tal proposito ricordare che il Parlamento europeo nella ‘Risoluzione in tema di strategia europea per le materie prime critiche’ si riferisce alle attività di estrazione minerarie come attività ontologicamente dannose,⁸¹ permettendo di inferire che, almeno in talune circostanze, il paradigma della società del rischio andrebbe ripensato in termini di società dell’*inevitabile* danno ambientale.⁸²

In definitiva, e senza addentrarsi ulteriormente in queste considerazioni, la giustizia ristorativa richiede una lente interdisciplinare socio-legale che permetta di rintracciare i poliedrici profili di vulnerabilità che la ricostruzione della realtà processuale penale non

⁷⁹ Nella crescente letteratura sul tema, si rimanda a BISSCHOP, WALLE, *Environmental Victimisation and Conflict Resolution: A Case Study of e-Waste in Emerging Issues in Green Criminology: Exploring Power, Justice and Harm*, (a cura di WALTERS, WESTERHUIS WYATT), London, 2013; NATALI, *Green criminology: Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, cit.; *Environmental Crime and its Victims. Perspectives within Green Criminology* (a cura di SPAPENS, WHITE, KLUIN), New York, 2014; NATALI, HALL, *A green criminological approach to environmental victimization and reparation. A case for environmental restorative justice*, in *Rethinking Post-Disaster Recovery* (a cura di CENTEMERI, TOPÇU, BURGESS), London, 2021.

⁸⁰ NATALI, *Green criminology: Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, cit., p. 336.

⁸¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2021 su una strategia europea per le materie prime critiche, Considerando ‘W’ che recita “*whereas in its report entitled ‘Growth without economic growth’, the European Environment Agency says that economic growth is closely linked to increased production, consumption and use of resources, with negative effects on nature, climate and human health and that current research suggests that it is unlikely economic growth can be completely divorced from its environmental impacts*”, disponibile sul portale https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0468_IT.html

⁸² Sull’inevitabilità del danno ambientale quale cifra costitutiva del modello di sviluppo economico neo-liberale, si rimanda a MCCARTHY e PRUDHAM, *Neoliberal Nature and the Nature of Neoliberalism*, in *Geoforum*, n. 35/2004, pp. 275 ss.



riesce a restituire. La criminologia verde sembra offrire tale prospettiva nell'indagare la vittimizzazione ambientale nella sua realtà relazionale quale conseguenza, 'esternalità negativa' per usare un linguaggio economico familiare ma che mal si addice al piano di cura ristorativo, dell'interazione tanto fisiologica quanto patologica tra le sfere sociali ed economiche.⁸³ Ecco allora che una risposta *restorative*, che persegua una riparazione olistica del danno socio-ambientale, non può non tener conto di tali interazioni sociali, il cui livello di conflittualità riflette, in definitiva, il limite di legittimità dell'attività economica di impresa, negoziato tra potere privato economico e quello pubblico politico e cristallizzato nella licenza.

La capacità ordinamentale di rimettere in discussione tale legittimità non può evidentemente dipendere dalla risposta punitiva penale, in ragione del principio di legalità che la vincola al presidio del perimetro di liceità penale stabilito dalla disposizione incriminatrice. Diversamente, il valore aggiunto della giustizia ristorativa sarebbe quello di rafforzare gli approcci manageriali tipici del contrasto della criminalità di impresa nel settore ambientale incidendo in concreto ed *ex post* proprio sul piano delle negoziazioni sottese alla determinazione della licenza, e di riflesso all'area del penalmente rilevante, facendo ricorso allo strumento sanzionatorio tradizionale solo in via secondaria. Il discorso ritorna, dunque, alle sue premesse iniziali, quelle regolatorie.

4. Sulla responsive *regulation*, oltre la dimensione negoziale

L'introduzione di modelli regolatori *responsive* a struttura piramidale nella gestione dei crimini di impresa, inclusi quelli ambientali, è tema ormai recepito nell'orizzonte culturale italiano.⁸⁴ La matrice teorica di riferimento è evidentemente la *responsive regulation*, quale teoria regolatoria concepita nel 1992 da John Braithwaite e Ian Ayres con l'intento di raggiungere una sinergia tra punizione e persuasione, o, se si preferisce, tra repressione e *compliance*, nel contrasto alla criminalità di impresa.⁸⁵ Basata su un modello

⁸³ Per una lettura di *law and economics* applicata al diritto ambientale, anche penale, FAURE, PARTAIN, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*, Cambridge, 2019.

⁸⁴ ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela*, cit; DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020; VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della enforcement pyramid*, in *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law* (a cura di GULLO, MILITELLO, e RAFARACI), Milano, 2021, pp. 549 ss.

⁸⁵ AYRES, BRAITHWAITE, *Responsive regulation. Transcending the Deregulation debate*, Oxford, 1992.



di *enforcement* piramidale, la regolazione *responsive* promuove una risposta statale reattiva, i.e. *responsive*, al comportamento dell'impresa, integrando modelli di regolazione *society-centred* orizzontali, con i più tradizionali modelli verticistici *state-centred* di *command-and-control* tipici del diritto penale.⁸⁶ In altre parole, la regolazione *responsive* stabilisce una risposta scalare, tanto sul piano qualitativo che quantitativo, in cui l'applicazione di soluzioni coercitive tradizionali è subordinata alla mancata collaborazione attiva del reo/impresa nel rimediare all'offesa criminale. A tal proposito, occorre ricordare che la *responsive regulation*, nella sua formulazione originale del 1992, si inquadra nel più ampio contesto dell'emersione e dell'ascesa del *regulatory capitalism*.⁸⁷ Con quest'espressione si intende quel processo di privatizzazione della regolazione pubblica attraverso lo sviluppo di soluzioni ibride basate su una sinergia tra stato e sfere private che hanno permesso la diffusione di modelli di *self-regulation* da parte degli attori privati anche nel campo per antonomasia stato-centrico, il diritto penale.⁸⁸

Relativamente al campo che qui ci occupa, quello dei crimini ambientali di impresa, queste logiche hanno il loro esempio paradigmatico nelle procedure previste dal *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act* (CERCLA) statunitense,⁸⁹ e a ben vedere sembrano fondare anche il modello di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231 del 2001,⁹⁰ nonché le scelte sanzionatorie adottate dalla già menzionata proposta per una nuova direttiva sui crimini ambientali.⁹¹

⁸⁶ Per una visione di insieme sulle teorie regolatorie, si rimanda a *Understanding regulation: theory, strategy, and practise* (a cura di BALDWIN, CAVE, LODGE) Oxford, 2013.

⁸⁷ BRAITHWAITE, *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*, Northampton, 2008.

⁸⁸ BALDWIN, *The New Punitive Regulation*, in *The Modern Law Review*, n. 67/2004), p. 351; BRAITHWAITE, DRAHOS, *Global Business Regulation*, Cambridge, 2000; LACEY, *Criminalization as Regulation: The Role of Criminal Law, in Regulating Law* (a cura di PARKER, SCOTT, LACEY, BRAITHWAITE), Oxford, 2004, p. 146, la quale ricorda come le dimensioni regolatorie del diritto penale vadano supportate da una comprensione della realtà sociale a esse sottesa. Sebbene sembri un'ovvietà, l'esempio sopra richiamato del diritto penale come strumento di governo del sistema produttivo nel quale il caporalato prospera, dimostra che purtroppo non è così. Nella dottrina italiana si rimanda, anche per ulteriore letteratura, a DI VETTA, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi» Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Archivio Penale*, 2021, pp. 1-71.

⁸⁹ Sul tema, si veda BRANDON, *Global Approaches to Site Contamination Law*, New York, 2013.

⁹⁰ Per un'analisi empirico quantitativa sulle tendenze applicative in materia di d.lgs. n. 231/2001 per i crimini ambientali, si rimanda a MOSSA VERRE, *I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)*, in *Sistemapenale.it*, 2023.

⁹¹ Relativamente a questa Direttiva, il suo articolo 7, rubricato 'Sanzioni applicabili alle persone giuridiche' prevede un poliedrico quadro sanzionatorio, che oltre a un focus ripristinatorio, include alla lett. i) 'l'obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali', inquadrabile nel paradigma della responsabilità sociale dell'ente.



Pertanto, riprendendo le considerazioni fatte in precedenza, la *responsive regulation* rifletterebbe una sintesi tra i modelli di diritto *individual-centred*, evidenti nella dimensione negoziale del *regulatory capitalism*, e i modelli manageriali-burocratici, emergenti nel perseguimento di interessi sovra-individuali, quali ad esempio la riparazione del danno ambientale secondo logiche di razionalizzazione economica della pena.⁹² A fronte di questa dualità, la giustizia ristorativa si colloca nell'orizzonte della *responsive regulation* in termini di complementarità, perseguendo in sede di contrasto dei crimini organizzazionali l'obiettivo ulteriore di cura del piano sociale.⁹³

Tuttavia, proprio la riconducibilità a modelli di diritto differenti dovrebbe mettere in guardia dall'equiparare sul piano sostanziale il coinvolgimento delle sfere sociali per il perseguimento dei fini ristorativi da quello funzionale alle logiche negoziali sottese all'evoluzione della regolazione secondo il prisma del *regulatory capitalism*, a cui come detto anche il d.lgs. 231/2001 si conforma. In altre parole, la *restorative justice* può integrare modelli regolatori *responsive* nella misura in cui tali modelli non siano appiattiti su tali logiche negoziali. Se non si tiene presente tale differenza, allora diventa arduo cogliere il potenziale innovativo della *restorative justice* in relazione ai crimini qui in oggetto.

Ora, questa differenza rimanda a un diverso modo di declinare il rapporto tra stato e sfere private in relazione alla gestione del crimine (specialmente quello di impresa) rispetto alle logiche del *regulatory capitalism*. Il riferimento è ancora una volta alle riflessioni di Braithwaite, il quale ha indagato questo aspetto inquadrandolo nel più ampio discorso sull'evoluzione della penologia nel passaggio dallo stato Keynesiano a quello neo-regolatore affermatosi a cavallo degli anni 80' e 90' del secolo scorso.⁹⁴ In questa transizione, Braithwaite evidenzia come gli schemi regolatori *responsive* abbiano trovato terreno fertile nel paradigma politico neo-regolatore, caratterizzato dall'affidamento diretto alle sfere private della gestione, i.e. *governance*, del rischio, dando vita a quelle che Clifford

⁹² Sul tema della razionalizzazione economica della pena, CAPUTO, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Napoli, 2009, pp. 279 e 402 ss.; BOCK, *Criminal Compliance*, Baden-Baden, 2011.

⁹³ Per un'analisi della giustizia ristorativa nel quadro della compliance aziendale con specifico riferimento al d.lgs. 231/2001, DAVÌ, *Compliance, riparazione e diversione. Prime sperimentazioni italiane dei pre-trial agreements nel campo della responsabilità da reato delle imprese*, in *Archivio Penale*, 1, 2024, pp. 1-113. Da una prospettiva di più ampio respiro, DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la Restorative Justice*, cit.

⁹⁴ BRAITHWAITE, *The New Regulatory State and the Transformation of Criminology*, in *Brit. J. Criminol.*, n. 40/2000, p. 222.



Shearling, uno dei principali teorici dello stato neo-regolatore, chiama “feudal-like archipelagos of governance” fondate sulle interazioni tra comunità contrattuali.⁹⁵

In principio, la giustizia restaurativa non è estranea a queste logiche neo-regolatrici. Al contrario, secondo Shearing, un modello di giustizia *Gemeinschaft*, quale quella *restorative*, costituirebbe la manifestazione più rilevante dello stato neo-regolatore nell'area della giustizia penale.⁹⁶ Precisamente, attraverso il coinvolgimento diretto delle sfere private nella risoluzione del conflitto, la giustizia restaurativa permetterebbe un'amministrazione decentralizzata della giustizia penale più attenta alle esigenze collettive di sicurezza per il futuro che alla mera punizione per il passato. Per dirla con Shearling, un'amministrazione decentrata della giustizia penale sarebbe di maggior utilità alle comunità per la gestione dei conflitti rispetto a un'amministrazione centralizzata.⁹⁷ L'affinità con la giustizia restaurativa andrebbe rintracciata proprio nella capacità di coinvolgere direttamente le sfere sociali coinvolte nel crimine nel più ampio processo di adeguamento del tradizionale carattere individualista della responsabilità penale alle logiche manageriali funzionali al perseguimento di bisogni sistemici, quali appunto la gestione del rischio da impianti produttivi.⁹⁸

Tuttavia, nonostante il merito di queste considerazioni, la giustizia restaurativa richiede un paradigma di stato diverso rispetto a quello neo-regolatore puro. Mette bene in evidenza questo punto ancora una volta Braithwaite, nel sostenere che il successo dei processi *restorative* dipende sia da un'attiva partecipazione sociale, sia da un forte supporto statale. Per usare le sue parole, la *restorative justice* richiede che sia la società sia le istituzioni statali siano entrambi forti in *rowing* e *steering*, nel senso che cooperino nel

⁹⁵ SHEARING, *Violence and the Changing Face of Governance: Privatization and Its Implications* in *Sociologie der Gewalt. Kölner Zeitschrift Für Soziologie und Sozialpsychologie*, 1997, rinvenibile sul portale https://www.academia.edu/40205735/Violence_and_the_changing_face_of_governance_Privatization_and_its_implications, p. 9.

⁹⁶ Non a caso, la giustizia restaurativa ha trovato terreno fertile in ordinamenti caratterizzati da economie liberali, oltre che da innesti coloniali, quali la Nuova Zelanda, Singapore, Australia, e per certi aspetti, anche il Sud Africa. A tal riguardo, SHEARING, *Transforming the Culture of Policing: Thoughts from South Africa* in *Australian and New Zealand Journal of Criminology* (special issue), 1995, pp. 54 ss.

⁹⁷ SHEARING, *Violence and the Changing Face of Governance*, cit., p. 9, il quale afferma, con un gioco di parole difficilmente traducibile in italiano, che: “Policing budget, rather than police budget, would better serve communities management of disputes”.

⁹⁸ Non a caso, Braithwaite discute i benefici della *responsive regulation* utilizzando il caso del disastro della centrale nucleare di Three-Mile Island, in BRAITHWATE J., BRAITHWATE V., BURFORD, *Broadening the Applications of Responsive Regulation*, in *Restorative and Responsive Human Services* (a cura di BURFORD, BRAITHWAITE, e BRAITHWAITE), New York, 2019.



garantire un grado sufficiente di adesione pubblica a supporto del processo di risoluzione *restorative* del conflitto *ex crimine*. In breve, si sottolinea l'idea di una convergenza sociale che necessariamente passa attraverso l'adozione di politiche pubbliche strutturali, la cui rilevanza era già stata evidenziata in conclusione della sezione I di questo lavoro, che il diritto penale deve integrare ma non può sostituire.

Le implicazioni sono profonde. In primo luogo, queste si apprezzano in termini di supporto materiale, e in particolare economico, da parte dello stato, necessario a permettere il coinvolgimento attivo delle sfere sociali in programmi ristorativi tramite la predisposizione di adeguate strutture. In breve, se nel concreto delle circostanze, tali strutture mancano, o mancano i fondi per finanziare l'allestimento della conferenza ristorativa, o per monitorare l'esecuzione degli impegni ivi decisi, le soluzioni di *restorative justice* sono destinate a fallire. Evidentemente, quello di riferimento per questi programmi è un modello di stato sociale Keynesiano, antitetico rispetto alle spinte di decentralizzazione neo-regolatorie sottese alle predette logiche negoziali. Va da sé, tale supporto statale non dipende meramente dall'impronta politica di fondo, ma anche dallo spirito dei tempi. Non si tratta solo di ponderare il ruolo che il diffondersi in campo sociale di spinte giustizialiste di risposta ai reati, o il prevalere di programmi della maggioranza improntati al mero perseguimento di istanze deflattive del processo, possano avere sull'implementazione dei processi ristorativi.⁹⁹ Ma anche, e con riguardo al presente campo di indagine, quale sia tasso di adesione socio-politica a un ripensamento in senso sociale del modo di sfruttamento delle risorse naturali da parte dell'impresa, che la giustizia ristorativa in definitiva richiede.¹⁰⁰

Quest'ultimo aspetto è connesso a un secondo, e più profondo, piano di differenze rispetto alle soluzioni regolatorie *del regulatory capitalism*. Lo si è già detto, la giustizia ristorativa quale modello di diritto *Gemeinschaft* persegue un obiettivo superindividuale di riconciliazione sociale. Pur basato sul coinvolgimento delle sfere orbitanti attorno al

⁹⁹ Così DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, cit., p. 11.

¹⁰⁰ Interessante, in tal senso, il Considerando n. 59 della ECD, che pone l'accento sull'importanza di interventi pubblici di sensibilizzazione sociale in chiave preventiva della criminalità ambientale, affermando che "Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore sia pubblico sia privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale."



fenomeno crimine,¹⁰¹ il perseguimento di questo obiettivo si ascriverebbe nel più generale dovere di un *Welfare State* di dirigere –è questo il senso dello *steering*- le interazioni tra attori sociali verso il soddisfacimento di un dovere ordinamentale di tutela dell'individuo, qui considerato nella materialità del suo soffrire a causa della legalità penale violata.

Incidentalmente, e ai fini di una miglior comprensione del problema, pare utile ricordare che questo modo di intendere il ruolo statale per i fini ristorativi ha, evidentemente, ripercussioni sul modo di concepire la *responsive regulation*.¹⁰² Il punto va discusso alla luce dell'opera di riferimento in materia, *Restorative justice and Responsive Regulation*,¹⁰³ che rispetto alla teorizzazione del 1992 indaga non il *se* punire, ma il *come* punire. In tal senso, l'opera si inquadra nell'ambito di un più ampio discorso di filosofia politica in merito al rapporto stato-individuo nel realizzare uno specifico ideale normativo di libertà, quello repubblicano, inteso come libertà dalla dominazione.¹⁰⁴ Si tratta, in estrema sintesi, di un concetto di libertà in cui lo stato ha il dovere di garantire le condizioni strutturali e istituzionali per permettere al reo di rimediare volontariamente al male commesso, affinché l'azione coercitiva statale a fronte di un atto di dominazione quale il crimine non si tramuti essa stessa in una forma di dominazione sul reo.¹⁰⁵ Nella prospettiva di Braithwaite, la giustizia ristorativa sarebbe quella teoria di giustizia che potrebbe realizzare tale ideale normativo di libertà dalla dominazione: essa permetterebbe al reo di rispondere pubblicamente e volontariamente del male commesso, e attraverso il coinvolgimento attivo delle parti, rimediare a esso sul piano materiale e relazionale.¹⁰⁶

¹⁰¹ Ricordando l'immagine della 'molecola criminale' di FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, Milano, 2000, p. 287.

¹⁰² Si tratterebbe di un problema di coerenza sistemica tra il modello di stato di riferimento e la razionalità giuridica sottesa e caratterizzante quel modello di stato. Il riferimento è alle note razionalità giuridiche di matrice riflessiva e sostanziale, rispettivamente tipiche di paradigmi statali neoregolatori e Keynesiani. La regolazione *responsive*, quanto meno nel suo connubio con la giustizia ristorativa, rappresenterebbe una sintesi tra tali razionalità per le ragioni sopra esposte di sinergia tra stato e sfere sociali nel perseguire obiettivi 'sostanziali' quali la riaffermazione della legalità penale violata. Per un indagine sul tema, si rinvia a *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law* (a cura di NONET, SELZNICK e KAGAN) New York, 1978; TEUBNER, *Substantive and reflexive elements in modern law in Law & Society Review*, n. 17(2)/1983, pp. 239.

¹⁰³ BRAITHWAITE, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002.

¹⁰⁴ Vedi *supra*, nota 10, e sotto, note 105-106.

¹⁰⁵ Insieme a Pettit, l'Autore propone una teoria normativa sulla funzione della pena connessa alla teoria repubblicana di libertà. Si tratterebbe in breve della funzione di rettificazione, nella sua triplice componente di Riconoscimento, Rimediare, Riassicurare (*Recognition, Recompense, Reassurance*). Sul punto, PETTIT e BRAITHWAITE, *Not Just Deserts, Even in Sentencing in Current Issues in Criminal Justice*, 4, 1993, pp. 225 ss; Id, *The Three Rs of Republican Sentencing in Current Issues in Criminal Justice* 5, 1994, pp. 318 ss.

¹⁰⁶ PETTIT e BRAITHWAITE, *Republicanism and Restorative Justice: An Explanatory and Normative Connection* in *Restorative justice. Theory to practice* (a cura di STRANG, BRAITHWAITE), Bingley, 2001,



Il rapporto tra *restorative justice* e regolazione *responsive* racchiude quindi una dimensione valoriale profonda, che non può essere ridotta a un mero problema di elaborazione di sinergie tra repressione e *compliance*. Se questo problema occupava un ruolo centrale nella teorizzazione della *responsive regulation* del 1992, in armonia con le dominanti logiche neo-regolatorie di quel periodo, il modello *responsive* elaborato nei primi anni 2000 ne rappresenta l'evoluzione su un piano diverso e più complesso: quello appunto della giustizia restaurativa quale promessa di un peculiare ideale di libertà.

Da qui il cambio di passo nel modo di concepire la reazione statale in relazione al crimine. Come già anticipato in apertura della sezione, la reazione statale declinata in chiave neo-regolatoria appare subordinata alla mancata collaborazione attiva del reo/impresa nel perseguimento dei noti interessi sovra-individuali connessi con il crimine ambientale. Ci si riferisce, ad esempio, alla riparazione del danno materiale all'ambiente secondo le logiche economico-mercantilistiche connesse al principio del 'chi inquina paga', fondamento politico e giuridico di bonifiche e ordini di ripristino;¹⁰⁷ oppure; all'adozione di quegli strumenti, quali nuovi modelli di *compliance* aziendale, a ripristino di un'asserita capacità aziendale di garantire che l'attività di impresa si svolga in modo lecito, o comunque nei limiti delle condizioni stabilite dalla licenza. Questa reazione, sintesi del momento *Gesellschaft* e di quello burocratico-manageriale, è coerente con il binomio repressione e premialità che informa il diritto penale nel settore ambientale. Al tempo stesso, essa appare subordinata al conseguimento di un 'accordo' tra stato e soggetto privato.¹⁰⁸ In altri termini, la coercizione statale è esercitata per favorire uno scambio, o, se si preferisce, come merce di scambio, per sfuggire dalla coercizione.¹⁰⁹ Si pensi ai piani di ripristino ambientali che

pp. 145 ss.; BRAITHWAITE, *Asking the Domination Question about Justice*, in *Justice Alternatives* (a cura di CARLEN, FRANÇA), New York, 2019.

¹⁰⁷ Sul principio, e sui suoi aspetti operativi, si rimanda a *Tutela Dell'ambiente e Principio "Chi Inquina Paga"* (a cura di CITRIGNO, MOSCHELLA), Messina, 2014. Per una ricostruzione giuridica dell'intricata disciplina delle bonifiche e degli ordini di ripristino, DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 2014; Id, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit.

¹⁰⁸ Il termine 'accordo' è qui inteso in senso sostanziale, come corollario della logica premiale di sistema, secondo cui al raggiungimento di un certo obiettivo, ad esempio il pagamento dei costi sottesi alle bonifiche, scatta una repressione di severità inferiore. In tal senso, si può parlare di negoziazione tra l'impegno a collaborare del privato in cambio di un'utilità sul piano della sanzione.

¹⁰⁹ Verrebbe da usare l'espressione "E patteggiar come fanno i corsar", di DI MARTINO, *La sequenza infranta*, cit., p. 277.



se eseguiti nelle fasi antecedenti l'inizio del processo penale portano a un regime sanzionatorio più mite, in uno con i vantaggi deflattivi del procedimento.¹¹⁰

Quando invece i principi ristorativi informano la regolazione *responsive*, la reazione statale sembra assumere un significato diverso, di natura proattiva. Questo passaggio si può desumere dal diverso modo di concepire la coercizione, non in termini subordinati, ma in quelli opposti di inesorabilità. Se a prima vista l'affermare l'inesorabilità della coercizione può sembrare in contraddizione con il carattere volontaristico della giustizia ristorativa, da una prospettiva repubblicana se ne apprezza invece la coerenza: la certezza che lo stato eserciterà una reazione coercitiva attribuisce senso alla libertà del reo di attivarsi volontariamente per rimediare all'azione delittuosa e bloccare così l'*escalation* verso risposte *top-down* retributive e/o deterrenti tradizionali.¹¹¹

Nell'ambito della giustizia ristorativa, la regolazione *responsive* assume quindi un forte carattere valoriale qualitativamente diverso rispetto al connubio tradizionale pena-strumenti volontari di *compliance*. Al privato non si offrirebbe una libertà dalla coercizione, bensì la libertà di fermare l'*escalation* di una punizione che in ogni caso deve essere irrogata, inesorabile appunto, perché la giustizia ristorativa è, prima di tutto, un modo di fare giustizia, non una via di fuga da questa.¹¹² In termini più concreti, l'attivarsi del reo-impresa per il perseguimento dell'obiettivo di cura sociale non sarebbe la condizione per conseguire una risposta ordinamentale più mite, ma integrerebbe esso stesso la risposta sanzionatoria finalizzata non tanto alla punizione del reo, quanto al perseguimento di una conciliazione socio-relazionale.

Da questa prospettiva, e sempre in relazione al campo dei crimini ambientali di impresa, il ripristino della situazione *ex ante* sarebbe insufficiente, e potenzialmente contraddittorio, per i fini ristorativi. Insufficiente, perché la mera riparazione del danno fisico non ristora, di per sé, il piano relazionale leso. Potenzialmente contraddittorio, perché l'adozione di nuovi modelli di *compliance* aziendale non garantisce, a condizioni sistemiche

¹¹⁰ Come anticipato, questa logica negoziale informa il CERCLA statunitense (*supra*, nota 89), e sembra ispirare anche il modello della responsabilità amministrativa degli enti secondo *ex d.lgs. 231/2001*. Tuttavia, va anche detto che un confronto tra il sistema americano e quello italiano sarebbe artificioso in mancanza di un più approfondito studio di natura interdisciplinare sul significato valoriale che l'idea di 'accordo', sottesa alla cooperazione tra stato e individuo che caratterizza il modello CERCLA, assume nella società statunitense.

¹¹¹ BRAITHWAITE, *Restorative justice and responsive regulation*, cit., 35.

¹¹² Giustizia che rimane pubblica, come ricorda EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Diritto penale e processo*, XXIX, 2023, p. 79.



invariate, che quel danno ambientale non si ripeti in futuro. Viceversa, tramite il confronto sul piano sociale, andrebbero rimesse in discussione quelle condizioni della licenza da cui il danno sociale è scaturito, riaprendo di fatto la dimensione negoziale a esse sottesa. Con il *caveat* che questa riapertura è teleologicamente orientata alla cura delle relazioni lese dal danno ambientale.

5. Conclusioni

In conclusione, si comprende la complessità insita nell'integrare soluzioni di giustizia ristorativa per i crimini ambientali di impresa. Tale complessità, ma anche la sua portata innovativa, non risiede tanto nel mero coinvolgimento delle sfere sociali nella risoluzione della faccenda criminosa, quanto piuttosto nel permettere una risposta ordinamentale che rimetta in discussione le condizioni di legittimità dell'esercizio dell'attività economica, sulla base di una valutazione critica del danno sociale cagionato da quella attività economica. In altre parole, da una prospettiva ristorativa, la riaffermazione della legalità violata non può passare attraverso il mero raggiungimento di un accordo con il privato avente a oggetto l'adozione delle classiche soluzioni riparatorie, quali ad esempio gli ordini di ripristino ambientale o nuovi modelli gestionali di prevenzione. Sono queste, ad oggi, le condizioni che permettono all'attore economico *polluter* di sfuggire dalla coercizione in cambio di un *pay*, secondo le menzionate logiche neo-regolatrici di razionalizzazione economica della pena.¹¹³

Diversamente, quel che si chiede è una ridefinizione del potere dell'impresa di sfruttamento, o comunque di controllo, delle risorse naturali in chiave sociale, o, se si preferisce, in chiave di sostenibilità. È qui che si apprezza l'apporto critico della prospettiva di criminologia verde, la quale, evidenziando il danno sociale sotteso ai modelli capitalistici neo-liberali di sviluppo economico, costituirebbe una bussola di navigazione nella ridefinizione dei diritti di sfruttamento ambientale da parte dell'impresa.

Con questo non voglio certo sostenere un uso ultroneo della giustizia ristorativa, la quale rimane una risposta punitiva a un'azione delittuosa sottoposta ai canoni della legalità penale. Ad essa non si può pertanto chiedere né di incidere *ex post* sul perimetro dell'illiceità

¹¹³ Il principio del 'chi inquina paga' trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 192(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFEU). Sulla razionalizzazione economica della pena, vedi nota 92 *supra* e per le prospettive di *law and economics* FAURE, PARTAIN, *Environmental Law and Economics*, cit.



penale, né, ragionevolmente, di ridefinire il ruolo dell'impresa e la sottostante giustificazione del diritto di proprietà privata in regimi di governo liberale dell'economia.¹¹⁴

Più modestamente, la giustizia ristorativa inquadrata in un modello regolatorio *responsive*, può permettere un'osmosi tra diritto penale e diritto amministrativo, nel senso di incidere in chiave sanzionatoria sui processi amministrativi fondanti la legittimità della 'licenza' all'attività di impresa. Un'ipotesi in tal senso, che qui può solo trovare cursorio riferimento, è quella di intervenire sull'istituto della clausola condizionale quale parte del contenuto dei provvedimenti amministrativi in materia ambientale. Le potenzialità di questo istituto sono già state oggetto di attenzione in ottica di un ripensamento della logica del *command and control* in favore di un metodo cooperativo e dialogico di definizione dinamica e riflessiva dei contenuti della decisione ambientale.¹¹⁵ Così facendo, e pur nel rispetto del principio di proporzionalità tra violazione e risposta, la giustizia ristorativa potrebbe fondare un correttivo alla legittimazione dell'attività di impresa *post-crimine* incentrato su un impegno volontario e socialmente orientato a favore delle vittime del danno ambientale.¹¹⁶ Questo correttivo evidentemente differisce rispetto alle tradizionali formule riparative, volontarie o imposte che siano, quali l'adozione di piani di ripristino ambientale o l'aggiornamento dei modelli di *compliance* aziendale, le quali operano in regime di condizioni strutturali di giustificazione dell'attività di impresa invariate: la prioritizzazione delle ragioni del profitto privato rispetto al piano della cura sociale.

¹¹⁴ Sul punto, BARKAN, *Corporate Sovereignty: Law and Government Under Capitalism*, Minneapolis, 2013.

¹¹⁵ FREDIANI, *La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali*, Pisa, 2019.

¹¹⁶ Laddove per volontario non si intende nel senso di lasciato all'arbitrio del privato, né nel fine di pacificazione sociale né nel contenuto punitivo, altrimenti condannando l'opzione *restorative* al rischio di fallimento in ragione del disequilibrio epistemico e di potere a favore dell'impresa rispetto alle vittime del crimine ambientale.